



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 dicembre 2007 (28.01)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2005/0281 (COD)**

**11406/4/07
REV 4 ADD 1**

**ENV 368
CODEC 744**

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione comune definita dal Consiglio il 20 dicembre 2007 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. La Commissione ha trasmesso al Consiglio, il 26 dicembre 2005, una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti ¹. La proposta si basa sull'articolo 175, paragrafo 1 del trattato.
2. Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura il 13 febbraio 2007 ². Il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni hanno formulato i loro pareri, rispettivamente, il 19 giugno e il 14 giugno 2006 ³.
3. In data 20 dicembre 2007 il Consiglio ha adottato una posizione comune conformemente all'articolo 251 del trattato.

II. OBIETTIVI

Il progetto di direttiva ha lo scopo di

- semplificare e aggiornare la legislazione vigente,
- attuare una politica più ambiziosa ed efficace per la prevenzione dei rifiuti,
- incoraggiare il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti.

Il progetto di direttiva prevede

- l'introduzione di un obiettivo ambientale;
- il chiarimento dei concetti di "recupero" e "smaltimento";
- il chiarimento delle condizioni per la miscelazione di rifiuti pericolosi;
- l'introduzione, per determinate categorie di rifiuti, di una procedura per chiarire quando un rifiuto cessa di essere tale;

¹ GU C

² 6242/07.

³ GU C

- l'introduzione di una procedura per definire norme tecniche minime per una serie di operazioni di gestione dei rifiuti;
- l'introduzione di un nuovo obbligo di predisporre programmi nazionali di prevenzione dei rifiuti.

La proposta assume la forma di una revisione della direttiva quadro sui rifiuti (2006/12/CE). Nella proposta sono inseriti la direttiva sui rifiuti pericolosi (91/689/CEE) e l'obbligo specifico di raccolta previsto dalla direttiva sugli oli usati (75/439/CEE); queste direttive dovranno quindi essere abrogate.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1. Osservazioni generali

Nella votazione in seduta plenaria del 13 febbraio 2007 il Parlamento europeo ha adottato 120 emendamenti (successivamente riuniti in 104 emendamenti). La posizione comune del Consiglio include molti di questi emendamenti totalmente, parzialmente o in linea di massima, mediante formulazioni analoghe. In particolare, include modifiche alla proposta originaria della Commissione che renderanno più rigorosa l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, che riguardano specificamente le questioni dei rifiuti organici e degli oli usati e che prevedono il concetto di responsabilità estesa del produttore per incoraggiare la prevenzione e il recupero dei rifiuti. In relazione alla definizione di rifiuti e alle disposizioni riguardanti originariamente i *prodotti secondari*, sono state introdotte disposizioni per determinare, da un lato, le sostanze o gli oggetti che potrebbero essere considerati *sottoprodotti* e non rifiuti se soddisfano specifici criteri e misure e, dall'altro, taluni rifiuti specifici che possono ottenere la cessazione della qualifica di rifiuto, a determinate condizioni, dando luogo a sostanze o oggetti che possono essere commercializzati conformemente alle norme applicabili ai prodotti e alle sostanze.

La posizione comune include inoltre altre modifiche, non previste dal Parlamento europeo, riguardanti alcune preoccupazioni espresse dagli Stati membri nel corso dei negoziati.

La Commissione ha accettato la posizione comune definita dal Consiglio.

2. Emendamenti del Parlamento europeo

Il Consiglio:

- a) ha introdotto nella posizione comune, totalmente, parzialmente o in linea di massima, i seguenti 55 emendamenti:

Considerando:

L'emendamento 1 e l'emendamento 4 sugli obiettivi sono stati ripresi in parte nei considerando 1 e 6, in particolare in relazione alla gerarchia dei rifiuti e al riferimento alla conservazione delle risorse naturali.

L'emendamento 5 sulla necessità di una definizione di "riutilizzo" è stato parzialmente ripreso (considerando 13 e 16). La posizione comune prevede inoltre un'ulteriore definizione di "preparazione per il riutilizzo" per facilitare la distinzione tra le operazioni di prevenzione e di recupero, ossia tra il riutilizzo di prodotti o componenti che non sono rifiuti (soggetti a "riutilizzo", per prevenire rifiuti) e il riutilizzo di prodotti o componenti che sono diventati rifiuti (soggetti a "preparazione per il riutilizzo", un'operazione di recupero).

L'emendamento 6 sulla necessità di precisare le definizioni di recupero e smaltimento è parzialmente accolto nel considerando 17, compreso un riferimento ai vantaggi delle operazioni di recupero per la salute umana.

L'emendamento 7 sulla necessità di precisare la definizione di rifiuto è parzialmente e sostanzialmente contemplato dal considerando 20 e dagli articoli 4 e 5 della posizione comune.

L'emendamento 8 sul principio "chi inquina paga" e sulla responsabilità del produttore è ripreso nei considerando 24 e 25 della posizione comune.

L'emendamento 13 sugli oli usati è ripreso, parzialmente e sostanzialmente, dal considerando 40 e dall'articolo 18. Sebbene la posizione comune preveda l'abrogazione della direttiva 75/439/CEE sugli oli usati, l'articolo 18 è stato considerevolmente sviluppato e consente, in particolare, agli Stati membri di mantenere la rigenerazione quale priorità nazionale.

L'emendamento 168 sulle competenze conferite alla Commissione è parzialmente contemplato dai considerando 42 e 43 sebbene il campo di applicazione della nuova procedura di comitato sia più ampio nella posizione comune.

Articoli:

Gli emendamenti 101-14 sull'oggetto e la gerarchia dei rifiuti sono in gran parte contemplati dagli articoli 1 e 11, congiuntamente ai considerando 27 e 28. La posizione comune, tuttavia, diverge in parte da tali emendamenti in quanto considera, in particolare, che debba applicarsi la sussidiarietà per quanto riguarda le procedure per discostarsi dalla gerarchia dei rifiuti per taluni flussi di rifiuti.

Gli emendamenti 15-134-102-123-126 sulle esclusioni dal campo di applicazione della direttiva sono parzialmente contemplati nell'articolo 2 per quanto riguarda il terreno non contaminato e altro materiale allo stato naturale utilizzato a fini di costruzione nello stesso sito in cui è stato scavato, i sottoprodotti di origine animale destinati ad usi che non sono considerati operazioni di trattamento dei rifiuti, i sedimenti non pericolosi spostati all'interno di acque superficiali e il riferimento ad ulteriori proposte della Commissione (articolo 2, paragrafo 4) ma non per quanto riguarda l'aggiunta di un riferimento ai fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura.

L'emendamento 19 che aggiunge una definizione di "prevenzione", è ripreso nell'articolo 3, punto 11; le azioni relative alla prevenzione dei rischi durante le operazioni di gestione dei rifiuti non sono tuttavia incluse in quanto tali poiché tale definizione dovrebbe riguardare unicamente le misure prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto.

L'emendamento 20 sulla definizione di "riutilizzo" è ripreso in linea di massima nell'articolo 3, punto 12 in quanto tale definizione fa adesso chiaramente riferimento a prodotti o componenti che non sono rifiuti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

L'emendamento 21 sulla definizione di "riciclaggio" è sostanzialmente contemplato dall'articolo 3, punto 16.

L'emendamento 23 sulla definizione di "oli usati" è inserito in linea di massima nell'articolo 3, punto 3 che contempla tutti gli oli usati industriali e tutti gli oli lubrificanti, minerali o sintetici.

L'emendamento 24 sulla definizione di "trattamento" è incluso nell'articolo 3, punto 13 che va letto congiuntamente agli allegati I e II riguardanti le operazioni di smaltimento e recupero. In tali allegati sono state aggiunte note esplicative per precisare la situazione riguardo alle operazioni temporanee/preliminari.

L'emendamento 25 sulla definizione di "smaltimento" è ripreso parzialmente e sostanzialmente dall'articolo 3, punto 18. La parte più operativa della definizione proposta, relativa alla necessità che le operazioni di smaltimento diano la massima priorità alla protezione della salute umana e dell'ambiente, figura nell'articolo 10 (protezione della salute umana e dell'ambiente) e nell'articolo 11 (gerarchia dei rifiuti) della posizione comune.

Gli emendamenti 27, 28, 30, 31 e 34 che propongono le definizioni di "commerciante", "intermediario", "rifiuto organico", "migliori tecniche disponibili" e "rigenerazione" sono integrati rispettivamente nell'articolo 3, punti 7, 8, 4, 19 e 17.

Gli emendamenti 107-121 sulla distinzione tra sottoprodotti e rifiuti sono contemplati parzialmente e sostanzialmente dall'articolo 4 sui sottoprodotti, in combinato disposto con il considerando 20 (primo trattino).

L'emendamento 35 sulla responsabilità del produttore è ripreso parzialmente e sostanzialmente dall'articolo 7 della posizione comune sebbene quest'ultimo non sia obbligatorio per gli Stati membri e non preveda un procedura di follow-up della sua applicazione. Gli obblighi generali in materia di relazioni e il follow up da parte della Commissione sono previsti nell'articolo 34 della posizione comune.

Gli emendamenti 169-36 sull'elenco dei rifiuti sono parzialmente contemplati nell'articolo 6 che fa adesso specifico riferimento alla decisione 2000/532/CEE della Commissione e alla procedura di regolamentazione con controllo per l'aggiornamento dell'elenco in questione. La posizione comune non segue gli emendamenti su altri aspetti; in particolare, è previsto che l'elenco sia vincolante solo per quanto riguarda la determinazione dei rifiuti pericolosi.

Gli emendamenti 38-108-157-140-141 sul recupero sono parzialmente accolti. In particolare: il paragrafo 1 è contemplato dall'articolo 8, paragrafo 1 (riferimento agli obiettivi e alla gerarchia dei rifiuti) e dall'articolo 3, punto 14 sulla definizione di recupero; il paragrafo 2 è ripreso in una certa misura dall'articolo 24 sulle norme tecniche minime, che precisa che la Commissione può, qualora sia dimostrato che ne deriverebbe un beneficio in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente, adottare norme tecniche minime per le attività di trattamento (recupero e smaltimento) basate, fra l'altro, sulle migliori tecniche disponibili; il paragrafo 2 ter è parzialmente contemplato dall'allegato IV relativo agli esempi di misure di prevenzione dei rifiuti (per i programmi di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 26 per quanto riguarda gli strumenti economici, i criteri in materia di appalti e le reti accreditate di riutilizzo e riparazione).

Per quanto riguarda il paragrafo 2 quinquies sul riciclaggio di alta qualità, un riferimento alla raccolta separata è stato aggiunto nell'articolo 8, paragrafo 2 mentre l'obbligo esistente di raccolta separata dei rifiuti pericolosi e degli oli usati è mantenuto negli articoli da 15 a 18. Altre parti di tali emendamenti, in particolare la fissazione di obiettivi a livello dell'UE per il riutilizzo e il riciclo, non sono state accolte in quanto ritenute non realistiche date le lacune esistenti nei dati e/o premature.

Infine, le modifiche relative agli emendamenti dell'allegato II relativo alle operazioni di recupero non sono state accolte poiché tale allegato (come l'allegato I) non può essere modificato unilateralmente, tenuto conto degli obblighi internazionali dell'UE nel quadro dell'OCSE¹ e della convenzione di Basilea².

Gli emendamenti 39-158 sullo smaltimento sono parzialmente accolti nell'articolo 9 (riferimento all'articolo 8, paragrafo 1), nell'allegato I, in cui è stata aggiunta una nota che precisa che l'operazione di smaltimento D11 è vietata dalla normativa UE e dalle convenzioni internazionali e nel considerando 19 sull'operazione di smaltimento D7 riguardante l'immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino.

L'emendamento 40 è parzialmente contemplato dall'articolo 10 relativo alla protezione della salute umana e dell'ambiente (frase introduttiva).

¹ Decisione C(2001) 107 defin. del Consiglio dell'OCSE relativa alla revisione della decisione C(92) 39 defin. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero.

² Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento.

L'emendamento 41 sulle condizioni relative al recupero e allo smaltimento dei rifiuti e alla cessazione della qualifica di rifiuto è ripreso dall'articolo 24 relativo alle norme tecniche minime (adozione da parte della Commissione attraverso il comitato) e parzialmente e in linea di massima dall'articolo 22, paragrafo 1 relativo alle condizioni delle deroghe (stabilite dagli Stati membri per le operazioni di recupero e per talune altre operazioni di smaltimento di rifiuti non pericolosi nei luoghi di produzione) e dall'articolo 5 relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto. La posizione comune non ha tuttavia accolto la nozione di migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti e diverge dall'emendamento per quanto riguarda la procedura da seguire (comitatologia anziché approvazione di singole direttive).

L'emendamento 43 è sostanzialmente ripreso dall'articolo 13, paragrafo 1 relativo alla responsabilità e maggiori precisazioni sono date all'articolo 13, paragrafo 2 (nuovo) relativo al conferimento della responsabilità della gestione dei rifiuti nel caso di operazioni di trattamento preliminare.

L'emendamento 44 è sostanzialmente ripreso dall'articolo 12 relativo ai costi.

L'emendamento 45 è parzialmente contemplato dall'articolo 5 sulla cessazione della qualifica di rifiuto, in combinato disposto con il considerando 20 (secondo trattino) che indica le eventuali categorie di rifiuti per le quali potrebbero essere elaborati criteri volti a definire quando "un rifiuto cessa di essere tale". Anche in questo caso la posizione comune diverge dall'emendamento, in particolare, per quanto riguarda la procedura da seguire per l'elaborazione di tali criteri.

Gli emendamenti 46, 131 e 47 sulla diluizione e miscelazione di sostanze pericolosi e sui rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici sono ripresi parzialmente e in linea di massima, rispettivamente, dall'articolo 15, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 17.

L'emendamento 56 sugli oli usati è sostanzialmente ripreso dall'articolo 18 sebbene la posizione comune preveda, all'articolo 38, l'abrogazione della direttiva 75/439/CEE e, di conseguenza, la revoca della priorità accordata alla rigenerazione a livello dell'UE.

Gli emendamenti 112-138 sull'introduzione di un nuovo capo relativo ai rifiuti organici sono contemplati parzialmente e in linea di massima dall'articolo 19 in combinato disposto con il considerando 32. L'elaborazione di criteri e specifiche per i composti è inoltre prevista nel considerando 20, secondo trattino, sulla cessazione della qualifica di rifiuto. Tuttavia, la posizione comune diverge dall'emendamento per quanto riguarda la natura dei requisiti previsti ad esempio in materia di raccolta differenziata e di trattamento preliminare allo spandimento sul terreno.

L'emendamento 59 sulle autorizzazioni è sostanzialmente contemplato dall'articolo 20, paragrafo 5.

L'emendamento 60 sulle norme minime per le autorizzazioni è ripreso parzialmente e in linea di massima dall'articolo 24 sebbene la posizione comune diverga dall'emendamento per quanto riguarda la procedura da seguire per l'elaborazione di tali norme (comitatologia anziché approvazione di singole direttive).

Gli emendamenti 62 e 64 sui requisiti di registrazione per gli stabilimenti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale sono contemplati in parte dall'articolo 22, dal considerando 33 e dall'articolo 24, paragrafo 2 (norme minime per le attività che richiedono una registrazione).

L'emendamento 66 sul riferimento alla gerarchia dei rifiuti e agli orientamenti in relazione ai piani e programmi è ripreso parzialmente dagli articoli 25, paragrafo 2 e 26, paragrafo 5 mentre gli emendamenti 67 e 151 sulle misure per impedire le spedizioni di rifiuti sono contemplati dal considerando 36 in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1.

L'emendamento 69 sui programmi di prevenzione dei rifiuti è ripreso parzialmente e in linea di massima dagli articoli 26 e 28 sebbene la posizione comune non sostenga l'introduzione di date obiettivo per stabilizzare e ridurre la generazione dei rifiuti come indicato nell'emendamento.

L'emendamento 71 sulla valutazione periodica dei programmi di prevenzione dei rifiuti è parzialmente contemplato dall'articolo 27 sebbene la posizione comune indichi una frequenza di sei anni (anziché cinque) e non preveda il coinvolgimento dell'Agenzia europea dell'ambiente in tali valutazioni.

L'emendamento 115 sulle relazioni degli Stati membri e le revisioni da parte della Commissione è parzialmente ripreso nell'articolo 34.

L'emendamento 173 sull'adeguamento degli allegati III e IV al progresso scientifico e tecnico è parzialmente ripreso nell'articolo 35, che precisa che tale adeguamento è effettuato secondo la procedura di regolamentazione con controllo. Tuttavia, la posizione comune considera che tale processo debba riguardare tutti gli allegati della direttiva.

L'emendamento 77 sulle sanzioni in caso di inadempimento è ampiamente contemplato dall'articolo 33 relativo all'applicazione e alle sanzioni in combinato disposto con l'articolo 37, paragrafo 2 relativo all'attuazione.

L'emendamento 78 sulla nuova procedura di regolamentazione con controllo è inserito nell'articolo 36, paragrafo 2.

Allegati :

Gli emendamenti 81 e 82 su alcune operazioni di smaltimento sono contemplati in linea di massima dal considerando 19 (relativo all'immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino) e dall'allegato I, primo asterisco (relativo all'incenerimento in mare). L'emendamento 86 è parzialmente ripreso nell'allegato II, terzo asterisco (riciclaggio dei materiali da costruzione inorganici).

L'emendamento 89 sull'allegato II bis (nuovo) che elenca le applicazioni per le quali i rifiuti possono essere utilizzati come prodotti, materiali o sostanze secondarie è contemplato, in misura limitata, dal considerando 20, secondo trattino, che elenca le eventuali categorie di rifiuti per le quali potrebbero essere elaborati criteri e specifiche volti a definire "quando un rifiuto cessa di essere tale", in combinato disposto con l'articolo 5 relativo alla "cessazione della qualifica di rifiuto", che specifica le condizioni e gli ulteriori criteri applicabili, da elaborare conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo.

L'emendamento 90 sulle proprietà dei rifiuti pericolosi è introdotto nell'allegato IV (H14 e H15) e l'emendamento 94 è introdotto, senza modifiche, nell'allegato IV.

b) non ha incluso 49 emendamenti nella posizione comune.

Per quanto riguarda gli emendamenti 2, 3, 153, 9, 10, 12, 103, 17, 127, 26, 29, 32, 37, 109, 48 e 170, 50, 171, 51 e 172, 52, 53, 54, 98 e 113, 58, 61, 161, 188, 65, 68, 70, 72, 79, 80, 83, 84, 85, 87, 88, 91, 93, il Consiglio ha seguito la posizione espressa dalla Commissione.

In relazione agli emendamenti 11, 104, 33, 49, 63, 74, 92, 95, 96, 97, accettati parzialmente o in linea di massima dalla Commissione, ma non inclusi nella posizione comune, possono essere formulate le seguenti osservazioni:

L'emendamento 11, che introduce un nuovo considerando sui rifiuti pericolosi (in sostituzione del considerando 19 della proposta della Commissione), si incentra in particolare sulla gestione inadeguata, sulla necessità di modalità di trattamento specifiche e adeguate, compresa la tracciabilità, sulla sicurezza e le qualifiche degli operatori. Il Consiglio, pur non in disaccordo in linea di principio, ha deciso di non accettarlo poiché esso costituisce una premessa degli emendamenti 50, 51 e 172, 52, 53, 54, 58, 161, 188 relativi agli articoli, che non sono stati accettati dalla Commissione e dal Consiglio e che pertanto non sono integrati nella posizione comune.

L'emendamento 104 sulla definizione di "raccolta separata" non è stato accolto poiché l'articolo 8, paragrafo 2, che contiene una disposizione sulla raccolta separata, descrive adeguatamente tale espressione.

L'emendamento 33 sulla definizione di "pulitura" non è stato introdotto per evitare ridondanze con la definizione di "preparazione per il riutilizzo" applicabile ai prodotti o componenti di prodotti che sono diventati rifiuti.

L'emendamento 49 sull'elenco dei rifiuti non è stato accolto poiché il Consiglio preferisce mantenere lo status quo per quanto riguarda gli elementi da prendere in considerazione per l'elaborazione dell'elenco che è adesso chiaramente indicato, nell'articolo 6, come l'elenco istituito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione, come suggerito dal Parlamento europeo.

L'emendamento 63, inteso a ridurre al minimo gli oneri burocratici concernenti la registrazione, non è stato accolto poiché tale aspetto rientra nell'ambito della sussidiarietà.

L'emendamento 74, inteso ad ampliare il campo d'applicazione dei requisiti per la tenuta dei registri all'articolo 32 e a rendere tale articolo direttamente applicabile ai rifiuti non pericolosi, non è stato introdotto poiché secondo il Consiglio aumenterebbe inutilmente gli oneri burocratici e si sovrapporrebbe in parte ai requisiti per la tenuta dei registri di cui al regolamento sulle spedizioni di rifiuti (articolo 20 del regolamento (CE) n. 1013/2006). In alternativa, la posizione comune prevede, all'articolo 32, paragrafo 3, la possibilità per gli Stati membri di applicare la medesima disposizione sulla tenuta dei registri ai produttori di rifiuti non pericolosi.

L'emendamento 92, che aggiunge la definizione di criteri di ammissibilità al finanziamento di progetti da parte dei fondi strutturali e regionali tra le misure di prevenzione dei rifiuti previste nei programmi nazionali (allegato IV), non è stato considerato pertinente al campo di applicazione della direttiva e pertanto non è stato integrato nella posizione comune.

Gli emendamenti 95, 96 e 97 dell'allegato IV, che aggiungono alcuni particolari alle misure di prevenzione dei rifiuti non sono stati integrati nella posizione comune anche per il fatto che tale allegato costituisce un elenco non esaustivo di esempi e che la direttiva precisa che gli Stati membri possono includere nei programmi nazionali altre misure adeguate (articolo 26, paragrafo 2).

3. Altri elementi nuovi introdotti dal Consiglio

Le altre principali modifiche introdotte dalla posizione comune riguardano :

- le esclusioni dal campo d'applicazione all'articolo 2, che precisa, fra l'altro, la situazione in relazione al terreno, (*in situ*) inclusi il suolo contaminato non escavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- le definizioni all'articolo 3 in cui, in particolare, è aggiunta la definizione di "rifiuto pericoloso" e, per evitare confusione riguardo al termine "riutilizzo" che riguarda sia le misure di prevenzione (per prodotti o componenti che *non* sono rifiuti) che le operazioni di recupero dei rifiuti, è aggiunta una nuova definizione di "preparazione per il riutilizzo". Tale espressione si applica ad alcune operazioni di recupero dei prodotti che sono diventati rifiuti. Ciò faciliterà l'applicazione della gerarchia dei rifiuti in cinque fasi prevista all'articolo 11 consentendo una chiara distinzione tra la prima e la seconda fase della gerarchia. La posizione comune prevede adesso la "prevenzione" come prima fase (per *evitare* la produzione di rifiuti) e la "preparazione per il riutilizzo" come seconda fase (applicabile ai rifiuti, come nel caso delle fasi successive);

- l'estensione della rete di impianti di smaltimento prevista all'articolo 14, applicando i principi di autosufficienza e prossimità agli impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati. Inoltre, una deroga al regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti consente agli Stati membri di limitare le spedizioni in entrata a determinate condizioni. Tali modifiche sono introdotte per andare incontro a varie preoccupazioni relative alla classificazione degli inceneritori ad elevata efficienza energetica destinati al trattamento dei rifiuti solidi urbani (cfr. formula nell'allegato II, operazione R1) tra le operazioni di recupero proposte dalla Commissione e approvate dal Consiglio. A tale riguardo, un nuovo paragrafo 1 sulle future specifiche della formula per gli impianti di incenerimento è stato inoltre aggiunto all'articolo 35 (interpretazione e adeguamento al progresso tecnico).

IV. CONCLUSIONI

Il Consiglio ritiene che la posizione comune rappresenti una soluzione equilibrata e realistica riguardo a varie preoccupazioni espresse dagli Stati membri sulla proposta della Commissione, in cui il parere del Parlamento europeo è ampiamente preso in considerazione. Confida in una discussione costruttiva con il Parlamento europeo in vista di un rapido accordo su tale direttiva.